Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — **Roma - Venerdì, 11 marzo 1927 - Anno V** — **Numero 58**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* - Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* - Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti* - Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* - Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* - Parma: *D. Viannini.* - Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* - Sondrio: *E. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* - Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 542.

LEGGE 6 marzo 1927, n. 267.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1779, che dichiara festivo, a tutti gli effetti civili, il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 543.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 262.

Modificazioni al R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta per i naufragi e sinistri marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice e il relativo regolamento per la marina mercantile del Regno e il Codice e relativo regolamento per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica;

Visto il R. decreto legge 17 settembre 1925, n. 1819;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere ad alcune modifiche delle disposizioni inerenti al funzionamento delle Commissioni di inchiesta per i naufragi e sinistri marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le colonie, per la marina, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 1° dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, è sostituito il seguente:

« Sono stabilite per la esecuzione delle inchieste, speciali Commissioni composte nel modo seguente:

« 1° il capo della Direzione marittima, presidente;

« 2° un ufficiale di vascello o un capitano di lungo corso, che abbiano non meno di 10 anni di effettiva navigazione, membro;

« 3° un ufficiale del Genio navale o un ingegnere navale civile o, in mancanza, un macchinista navale in prima, membro;

« 4° un giudice del Tribunale, nella cui giurisdizione ha luogo la inchiesta, membro;

« 5° un capitano di lungo corso, membro ».

Art. 2.

Al comma 3° dello stesso art. 4 è sostituito il seguente:

« Eguale facoltà può essere esercitata dal Ministro per le comunicazioni il quale potrà disporre, nei singoli casi, che sia raddoppiato il numero dei membri, di cui ai nn. 2 e 3 ».

Art. 3.

All'art. 5 dello stesso decreto è sostituito il seguente:

« Per ciascuna Direzione marittima il Ministro per le comunicazioni nomina i membri delle Commissioni, di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4, sentite le Amministrazioni da cui dipendono, per i membri indicati ai nn. 2, 3 e 4; nomina inoltre, con le stesse modalità, almeno un membro supplente per ciascuna delle categorie indicate agli stessi numeri 2, 3, 4 e 5.

« Ogni qualvolta occorra riunire la Commissione, il presidente convoca i membri ordinari, sostituendoli in caso di loro assenza od impedimento con un supplente della rispettiva categoria, scelto nell'ordine della designazione.

« I membri sia ordinari che supplenti durano in carica 3 anni, durante il quale periodo possono essere sostituiti. Dopo la scadenza del triennio possono essere riconfermati.

« Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare l'ufficiale superiore di porto, che normalmente lo sostituisce nel comando della Direzione marittima, ovvero altro ufficiale superiore della Direzione marittima stessa quando abbiano grado superiore o, se di pari grado, abbiano maggiore anzianità degli altri ufficiali in S. A. P. o richiamati in servizio temporaneo, che fanno parte della Commissione ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 14 dopo le parole « dello Stato » aggiungere « in servizio attivo permanente o temporaneo ».

Nel secondo comma dello stesso articolo alle parole « Agli estranei » sostituire « Agli altri membri ».

Art. 5.

All'art. 16 sostituire il seguente:

« Per le navi che non superano le 150 tonnellate di stazza lorda, pel naviglio da pesca e pei galleggianti in genere, le spese per l'inchiesta, in deroga al disposto del precedente articolo, restano a carico dell'Erario quando la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale di esercizio del proprietario od armatore e la nave o il galleggiante non siano assicurati.

« La presente disposizione non si applica alle inchieste eseguite a richiesta degli interessati al carico ».

Art. 6.

All'art. 19 è sostituito il seguente:

« Sono abrogate le disposizioni dei Codici per la marina mercantile del Regno e della Tripolitania e Cirenaica e quelle dei rispettivi regolamenti, che siano contrarie al presente decreto ».

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, che riguardano la nomina dei membri delle Commissioni inquirenti, andranno in vigore con la decorrenza che verrà stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 49 — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 544.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1927, n. 268.

Collocamento a riposo del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, e trattamento economico da farsi agli ex impiegati del Ministero dei lavori pubblici collocati a riposo incaricati di eseguire collaudi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai soli effetti del raggiungimento dell'anzianità di servizio necessaria per il collocamento a riposo del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, proveniente dai soppressi ruoli aggiunti, il servizio prestato nei ruoli stessi è valutato per intero anche se l'impiegato non ne abbia chiesto il riscatto.

Agli stessi effetti sono valutati per la metà della loro durata i periodi di servizio prestato posteriormente al 18° anno di età nella qualità di straordinario, avventizio e simile anche se non ne sia stato chiesto il riscatto.

Art. 2.

Gli impiegati che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 1 del presente decreto potranno presentare la domanda di riscatto del servizio prestato nei ruoli di cui alla legge 3 marzo 1904, n. 66, e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 3.

Gli ex impiegati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, incaricati di eseguire collaudi e di far parte di Commissioni e di Consigli di amministrazione di enti per lo studio e per la esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, percepiranno per tutta la durata degli incarichi stessi la differenza fra il trattamento di quiescenza di cui sono provvisti e l'ammontare dello stipendio minimo e del supplemento di servizio attivo attribuito ai funzionari in attività di servizio di grado pari a quello da essi ricoperto al momento del collocamento a riposo.

Qualora in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del Comune di loro abituale residenza gli ex impiegati predetti avranno inoltre diritto alle diarie ed alle indennità di viaggio e di soggiorno stabilite per i funzionari del detto grado.

In ogni caso le dette indennità non potranno superare quelle stabilite per i funzionari del grado 4° dell'ordinamento gerarchico.

La disposizione di questo articolo si applica anche per gli incarichi espletati o conferiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Gli incarichi di far parte di Consigli di amministrazione di enti, per lo studio e l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, saranno conferiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Gli impiegati appartenenti ai soppressi ruoli aggiunti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e passati nei ruoli ordinari della stessa Amministrazione per effetto della legge 5 ottobre 1920, n. 1431, e del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, potranno presentare la domanda di riscatto dei servizi prestati nei soppressi ruoli aggiunti entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 56. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 545.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1927, n. 269.

Modificazioni delle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;
Visto il regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per l'esecuzione della legge predetta;
Vista la legge 17 luglio 1898, n. 311, che modifica gli articoli 15 e 25 della legge predetta;
Vista la legge 4 maggio 1898, n. 169, sull'ordinamento dei Monti di pietà;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, che modifica la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;
Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, contenente le norme regolamentari per la tutela del risparmio;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta l'urgente necessità di modificare le disposizioni vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio ordinarie e dei Monti di pietà di 1ª categoria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, e col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare inferiore a cinque milioni di lire cessano di avere esistenza autonoma e sono fusi obbligatoriamente con la Cassa di risparmio del capoluogo della Provincia, o con altra Cassa di risparmio o Monte di pietà di 1ª categoria della Provincia, o di Provincie limitrofe, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, e diventano una filiale di questi ultimi.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria che al 30 giugno 1926 abbiano raccolti depositi fiduciari di qualsiasi specie per un ammontare superiore ai cinque, ma inferiore ai dieci milioni di lire, potranno essere fusi, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, con la Cassa di risparmio del capoluogo della Provincia, o con altra Cassa di risparmio o Monte di pietà di 1ª categoria della Provincia, o di Provincie limitrofe, e diventano in tal caso filiali di questi ultimi.

Nella distribuzione del credito e nella ripartizione degli utili dovrà tenersi equo conto dell'ammontare dei depositi raccolti dalle filiali predette.

In caso di fusione di Monti di pietà di 1ª categoria con Casse di risparmio queste dovranno istituire una propria sezione per il pegno o dovranno comunque assicurare il servizio del pegno.

I Monti di pietà di 1ª categoria fusi con Casse di risparmio continuano ad essere soggetti alle disposizioni dell'art. 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sul contributo all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Il contributo predetto sarà calcolato su una quota di utili da determinarsi in proporzione del valore del patrimonio apportato dal Monte di pietà alla Cassa di risparmio, al momento della fusione.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, e, ove si tratti di Monti di pietà di 1ª categoria, anche di concerto con quello per l'interno, si provvederà a designare la Cassa di risparmio maggiore o il Monte di pietà di 1ª categoria con cui la Cassa di risparmio minore o il Monte di pietà di 1ª categoria dovranno essere fusi, e a determinare le modalità della fusione di cui all'art. 1, previo accertamento delle attività e passività dell'Istituto minore. Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo fra i due Istituti interessati.

In caso di conflitto circa l'accertamento predetto, il Ministro per l'economia nazionale deciderà inappellabilmente.

Il decreto di cui al presente articolo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e non è soggetto ad alcun gravame giudiziario o amministrativo. Esso costituirà la base del relativo trapasso delle attività e passività, restando autorizzate l'amministrazione del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonchè le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni in conformità del decreto predetto, con le norme fiscali di cui al successivo art. 7.

Art. 3.

Se in una Provincia esistono più Casse di risparmio o Monti di pietà di 1ª categoria, essi sono raggruppati obbligatoriamente in federazioni, che saranno istituite con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Può, con le stesse modalità, essere resa obbligatoria la costituzione di Federazioni interprovinciali fra Casse di risparmio o Monti di pietà di 1ª categoria, ove condizioni economiche speciali di Provincie limitrofe lo consiglino.

Le Federazioni, che possono anche essere formate di sole Casse di risparmio e di soli Monti di pietà di 1ª categoria, hanno lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona di azione dei singoli Istituti federati, di coordinarne l'azione e di assisterli in tutte le loro contingenze.

Le Federazioni sono enti autonomi e separati dai singoli Istituti federati. Gli Istituti federati mantengono la propria personalità giuridica. I Consigli dei singoli Istituti conservano l'amministrazione dei medesimi, la nomina e la disciplina del personale, la gestione dei depositi e degli impieghi con le modalità e le limitazioni che saranno fissate dallo statuto federale.

Le Federazioni hanno sede presso la Cassa di risparmio o il Monte di pietà di 1ª categoria del capoluogo della Provincia o presso altra Cassa di risparmio o Monte di pietà di 1ª categoria della Provincia o di Provincie limitrofe, a giudizio del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Le spese per il funzionamento della Federazione sono a carico degli Istituti confederati, in relazione ai rispettivi depositi e patrimoni. Il riparto delle spese predette tra i singoli Istituti federati dovrà essere sottoposto alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

Le Federazioni sono amministrate da un Consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti degli Istituti federati eletti nel proprio seno dai rispettivi Consigli di amministrazione. Ad ogni Istituto spetta un rappresentante. Gli Istituti maggiori avranno tanti rappresentanti per quante volte i propri depositi superano quelli dell'Istituto minore, appartenente alla Federazione. Le frazioni sono trascurate.

Il numero complessivo dei rappresentanti dell'Istituto maggiore non può superare però in nessun caso la somma dei rappresentanti di tutti gli altri Istituti facenti parte della Federazione, più due.

Il Consiglio sceglie il presidente nel proprio seno. Il segretario della Federazione sarà scelto dal Consiglio federale tra i dirigenti degli Istituti federati.

E' vietato ai membri del Consiglio di amministrazione della Federazione di contrarre obbligazioni con gli Istituti federati. In caso di inosservanza del presente divieto si applicano le disposizioni previste dagli articoli 6 e 29 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e dell'art. 10 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per l'esecuzione della legge predetta.

Art. 5.

La Federazione è regolata da uno statuto proposto dalla Federazione stessa e da approvarsi con le forme previste dal

presente decreto per l'approvazione degli statuti delle Casse di risparmio.

Eguale procedura sarà seguita per le successive modificazioni.

In caso di divergenza tra gli Istituti federati, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di introdurre variazioni d'ufficio negli statuti proposti e nelle modificazioni successive.

Art. 6.

Le Federazioni sono tenute alla formazione di un fondo comune di garanzia, il quale dovrà essere adoperato a favore dell'Istituto o degli Istituti federati che, esauriti i propri mezzi, ne abbiano bisogno per rimborsare i depositanti.

Ove gli Istituti federati non deliberino all'unanimità che la totalità dei propri patrimoni costituisce in solido il fondo comune di garanzia, questo è formato inizialmente mediante attribuzione dei due decimi del patrimonio e delle riserve di qualsiasi specie esistenti secondo l'ultimo bilancio presso i singoli Istituti federati, e sarà aumentato negli anni successivi mediante attribuzioni di due decimi degli utili netti disponibili dei singoli Istituti confederati.

Sempreché la sicurezza dei depositanti degli Istituti federati risulti egualmente salvaguardata, ed in caso di notevole differenza nell'ammontare dei depositi raccolti dai singoli Istituti federati, è in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di autorizzare che la formazione iniziale ed i successivi incrementi del fondo comune di garanzia abbiano luogo mediante la attribuzione di una percentuale inferiore ai due decimi di cui al comma precedente.

Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato dai singoli Istituti, ma deve essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci.

Art. 7.

Gli atti di fusione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, o di questi enti tra di loro, gli atti di federazione tra questi enti, il trapasso di beni, attività e passività, dipendente dagli atti di fusione o di federazione predetti, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella *D* annessa al R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3272.

Gli atti di trapasso delle gestioni e cauzioni delle esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali eventualmente gestite dalle Casse di risparmio o dai Monti di pietà di 1ª categoria sottoposti a provvedimenti di fusione a norma dell'articolo 1 del presente decreto, saranno eseguiti d'ufficio e sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10, oltre gli emolumenti ipotecari di cui sopra, restando autorizzate l'amministrazione del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti nonchè le Conservatorie delle ipoteche ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

Art. 8.

Il Regio decreto di istituzione delle Casse di nuova fondazione, previsto dall'art. 8 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43, per l'esecuzione della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sarà emanato su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione.

Per le Casse di nuova fondazione il primo fondo di dotazione di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore ad un milione di lire.

Se nel termine di un quinquennio l'ammontare dei depositi fiduciari di ogni specie raccolti dalla nuova Cassa non avrà raggiunto i cinque o i dieci milioni, si applicheranno rispettivamente le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1.

Art. 9.

Le Casse di risparmio, i Monti di pietà di 1ª categoria e gli altri enti morali che raccolgono depositi non potranno aprire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e dipendenze qualsiasi senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, sentito l'Istituto di emissione.

Ove Casse di risparmio, Monti di pietà di 1ª categoria o altri enti morali che raccolgono depositi abbiano proprie sedi centrali, secondarie, filiali, agenzie o dipendenze qualsiasi in uno stesso Comune, il Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quello delle finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, ha facoltà di ordinare la chiusura di alcuna delle sedi secondarie, filiali, agenzie o dipendenze predette, sempre che gli Istituti interessati non vi procedano d'accordo nel termine che sarà fissato dal Ministro per l'economia nazionale.

Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, potrà autorizzare, con le forme previste dall'art. 2, permutazioni di filiali di Casse di risparmio o di Monti di pietà di 1ª categoria, o di questi enti tra di loro.

I provvedimenti previsti dal presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame giudiziario o amministrativo.

Art. 10.

Le modificazioni degli statuti delle Casse di risparmio debbono essere deliberate dai rispettivi Consigli di amministrazione, e da questi sottoposte, insieme con le deliberazioni eventualmente prese al riguardo dagli enti fondatori, dalle pubbliche Amministrazioni e dalle assemblee dei soci, all'approvazione governativa, che sarà data con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

L'iniziativa delle modificazioni può essere presa anche dagli enti fondatori, dalle pubbliche Amministrazioni o dalle assemblee dei soci; in tal caso però, perchè le modificazioni possano ottenere l'approvazione governativa, è necessario che su di esse si sia pronunziato favorevolmente il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio. In caso di divergenza di proposte, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di introdurre variazioni d'ufficio.

Eguali disposizioni si applicano per i Monti di pietà di 1ª categoria. Il relativo decreto Reale di approvazione sarà promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato. Le variazioni d'ufficio alle modificazioni degli statuti dei Monti di pietà di 1ª categoria saranno adottate d'accordo con il Ministro per l'interno.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonostante qualunque disposizione in contrario degli statuti vigenti.

Sono soppressi l'art. 18 e il secondo comma dell'art. 19 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).

Art. 11.

All'art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), modificato con la legge 17 luglio 1898, n. 311, è aggiunto il seguente comma: « In casi di urgenza il Ministro per l'e-

conomia nazionale, con proprio decreto, ha facoltà di sospendere dall'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di amministrazione in carica e di affidare temporaneamente la gestione delle Casse di risparmio a un Commissario straordinario, fino all'insediamento del Commissario Regio, o alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione ».

Eguale disposizione si applica ai Monti di pietà di 1ª categoria. In questo caso il relativo decreto sarà emesso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'interno.

Art. 12.

Presso le Casse di risparmio ed i Monti di pietà di 1ª categoria deve funzionare un Collegio di sindaci, composto di non meno di tre membri effettivi, di cui uno nominato dagli enti fondatori o dalle pubbliche Amministrazioni o dall'assemblea dei soci, e due dalla Federazione alla quale l'Istituto appartiene.

Art. 13.

Le Casse di risparmio possono assumere l'amministrazione di patrimoni, limitatamente ai beni immobili ed ai titoli di credito che siano loro affidati dagli aventi diritto. Tale ufficio, entro gli stessi limiti, può altresì essere loro conferito dall'autorità giudiziaria nei casi in cui a questa competa di provvedere alla nomina dell'amministratore.

Art. 14.

All'art. 15 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e all'art. 1 della legge 17 luglio 1898, n. 311, è sostituito il seguente:

« Le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria, salvo speciali autorizzazioni del Ministero dell'economia nazionale, da concedersi nei casi di pubblica utilità e fino alla concorrenza di un decimo del proprio patrimonio e riserva, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari, in tutto od in parte, per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'art. 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

« Esse devono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabilimenti che acquistano nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione, salvo, per i Monti di pietà di 1ª categoria, i lasciti o donazioni a scopo di beneficenza.

« Il detto termine può essere prorogato dal Ministro per l'economia nazionale ».

Art. 15.

In relazione al disposto degli articoli 2 e 16 del R. decreto legge 6 novembre 1926, n. 1830, il fido che può concedersi da una singola Cassa di risparmio o da un singolo Monte di pietà di 1ª categoria ad uno stesso obbligato non dovrà superare il quinto del patrimonio e delle riserve dell'ente di cui trattasi.

I fidi che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto eccedano il limite suindicato saranno denunziati dall'Istituto interessato all'Istituto di emissione e saranno regolati entro il termine di anni tre.

E' in facoltà dell'Istituto di emissione di consentire, caso per caso, eventuali deroghe alle norme contenute nel presente articolo.

Art. 16.

Fino a che la massa di rispetto non sia giunta e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria devono sempre destinare sette decimi degli utili netti annuali alla formazione e all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli Istituti facenti parte di una Federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della Federazione, due dei predetti sette decimi dovranno essere sempre accantonati quale fondo di garanzia della Federazione, ai sensi dell'art. 6 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 6.

Gli altri tre decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse di risparmio e i Monti di pietà di 1ª categoria potranno destinare anche una parte maggiore dei propri utili netti annuali ad opere di beneficenza o di pubblica utilità.

Rimane fermo in ogni caso per i Monti di pietà di 1ª categoria, anche se fusi con Casse di risparmio, il disposto dell'art. 7, n. 3, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

L'art. 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e le disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, circa la destinazione degli utili dei Monti di pietà di 1ª categoria, sono abrogate.

Art. 17.

Gli statuti delle Federazioni saranno presentati al Ministero dell'economia nazionale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Ove lo statuto non sia presentato nel termine suindicato, sarà provveduto alla sua compilazione e pubblicazione d'ufficio, a cura del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 18.

E' data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni legislative sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di 1ª categoria e di apportare ai rispettivi regolamenti le modificazioni che siano necessarie per l'applicazione del presente decreto e le altre in genere che siano ritenute opportune.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 66. — FERRETTI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Terni e nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduti gli atti dell'ispezione eseguita presso la Cassa di risparmio di Terni nell'ottobre 1926;

Ritenuto conveniente di affidare la gestione dell'Istituto predetto ad un Regio commissario;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Terni è sciolto ed il grand'uff. dott prof. Ulisse Zanotti è nominato Commissario Regio per la gestione temporanea della predetta Cassa di risparmio fino a che non sia ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto entro il termine di tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1927.

Approvazione di tariffe e condizioni di polizza, adottate dalla Compagnia d'assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna e rappresentanza generale per il Regno in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che con decreto Ministeriale in data 25 novembre 1926, la Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza generale per il Regno in Roma, capitale nominale e versato di 4 milioni di scellini, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda con la quale la predetta Compagnia chiede l'approvazione di alcune tariffe e delle relative condizioni generali e speciali di polizza;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe dei premi lordi adottate dalla Compagnia di assicurazioni sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza generale per il Regno in Roma:

1. Tariffa III di assicurazione per il caso di morte, ove questa avvenga entro un certo termine;
2. Tariffa VIII di assicurazione mista reciproca su due teste;
3. Tariffa VIII *AR* di assicurazione a termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita temporanea, in caso di morte;
4. Tariffa XIV (per uomini e donne) di rendita vitalizia immediata;
5. Tariffa XV (per uomini e donne) di rendita vitalizia differita;
6. Tariffa *E* di assicurazione mista a termine fisso a premio annuo decrescente;
7. Tariffa *H* di assicurazione mista a premio unico;
8. Tariffa *S* di assicurazione in caso di sopravvivenza con contro-assicurazione.

Sono pure approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza per l'assicurazione temporanea in caso di morte, per le assicurazioni in caso di sopravvivenza e quelle per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata, nonchè le condizioni speciali per la partecipazione degli assicurati ad utili derivanti da eccedenza di interessi.

Roma, addì 28 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato in data 4 marzo 1927 alla Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1927, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli enti locali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro cervignanese in provincia del Friuli.

Con decreto n. 2051 del 9 marzo 1927, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro cervignanese in provincia del Friuli, deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 22 agosto 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	170015	Fabiani Anna-Maria di Luigi, minore emancipata sotto la curatela del marito Spagnoli Silvio-Severino di Ambrogio, domic. a Castelleone (Cremona); vincolata . . . . L.	120 —
»	26645	Tomarchio Rosa di Francesco, moglie di Michele Arcidiacono fu Sebastiano, domic. a Riposto (Catania); . . . . . L.	50 —
»	317928	Arcidiacono Santa fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Tomarchio Rosa, ved. di Arcidiacono Michele, domic. a Riposto (Catania) . . . . —.	405 —
» Polizza combattenti	812	Fortunato Francesco di Pietro, domic. a Salerno L	20 —
Cons. 5 %	114925	Amadei Iris fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Bernabei Maria fu Eugenio, ved. Amadei, domic. a Marino (Roma) L	25 —
»	114926	Amadei Domenico fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Bernabei Maria fu Eugenio, vedova Amadei, domic. a Marino (Roma) . . . . L.	25 —
3.50 %	659010	Pallotta Gianmatteo fu Nicola, domic. a S. Giuliano del Sannio (Campobasso) vincolata . . . . L.	56 —
Cons. 5 %	226838	Beneficio Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) . . . . L.	20 —
3.50 %	48151	Parroco pro-tempore di Vitulanio, domic. a Vitulanio (Caserta) vincolata . . . . L.	150.50
»	294034 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cajazzo Luigi fu Castrese, dom. a Napoli . L. Per l'usufrutto: Cajazzo Angela Maria fu Castrese.	73.50
»	294035 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Spinosa Marino fu Castrese Cajazzo e fu Anella Spinosa, domic. a Napoli . . . . L Per l'usufrutto: Cajazzo Angela-Maria fu Castrese.	73.50
»	232117	Rizzo Crescenza di Giuseppe, moglie di Cioffi Rocco, domic. a San Cipriano Picentino (Salerno); vincolata . . . . L.	42 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	640707	Cappellania Triumphis di S. Giovanni di Motta di Livenza (Treviso) . . . . L.	3.50
3.50 % (1902)	25109 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Paganini Francesca fu Vittorio, moglie di Sacco Giorgio . . . . L. Per la proprietà: Sacco Riccardo di Giorgio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze.	98 —
3.50 %	746569	Dipino Marianna di Alfonso, moglie di Dipino Antonio di Francesco, domiciliata in Amalfi (Salerno); vincolata . . . . L.	490 —
4.50 %	14361	Opera Pia Longhi in Vill'Albese (Como) amministrata dalla locale Congregazione di carità, vincolata . . . . L.	138 —
»	14362	Luoghi Pii Elemosinieri di Vill'Albese (Como) amministrati dalla locale Congregazione di carità, vincolata . . . . . . L.	909 —
»	14363	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como) . . . . . L.	81 —
»	14364	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como), pel Luogo Pio di detto Comune . . . . L.	228 —
»	50480	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como); vincolata . L.	237 —
»	53247	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como), amministratrice dell'Opera pia Longhi, dei Luoghi Pii Elemosinieri e del Luogo Pio di detta città, vincolata . . . . L.	6 —
3.50 % (1902)	25113	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como) . . . . L.	42 —

Roma, 30 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 10 marzo 1927 - Anno V

Francia	88.39	Oro	433.28
Svizzera	432.02	Belgrado	39.60
Londra	108.964	Budapest (pengo)	3.91
Olanda	9.01	Albania (Franco oro)	435 —
Spagna	385 —	Norvegia	5.80
Belgio	3.12	Svezia	5.98
Berlino (Marco oro)	5.33	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.16	Danimarca	5.96
Praga	66.85	Rendita 3,50 %	63.65
Romania	13.55	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	115.50	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21.59	Consolidato 5 %	80.30
Peso argentino carta	9.50	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.375
New York	22.455		
Dollaro Canadese	22.45		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di tramutamento in cartelle al portatore di certificato consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 40).

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 5 per cento (1861) n. 1,177,250 di L. 225 annue, intestato a Vaio Bartolomeo fu Angelo, assente, sotto la curatela speciale di Finocchietti Don Angelo, domiciliato a Casarza Ligure (Genova), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Massa Maria fu Giovanni Battista, vedova di Angelo Vajo, domiciliata in Casarza.

Essendo il suddetto certificato stato presentato privo del secondo mezzo foglio, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione suddetta e si consegneranno i nuovi titoli al richiedente.

Roma, 24 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: BRUNI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 52, dal 27 dicembre 1926, al 2 gennaio 1927 (Anno V)

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Alessandria	Casale Monf.	Colcavagno	B	—	1
Id.	Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Id.	Scandeluzza	B	—	1
Bari delle Pug.	Altamura	Gravina	B	—	1
Id.	Bari	Sannicandro	B	—	1
Brescia	Chiari	Coccaglio	B	—	2
Catania	Catania	Riposto	B	—	1
Catanzaro	Cotrone	Mesoraca	B	—	1
Cosenza (*a*)	Castrovillari	Castroregio	B	1	—
Id.	Id.	Papasidero	O	1	—
Id.	Rossano	Corigliano Cal.	B	1	—
Id.	Id.	Rossano	B	1	—
Firenze	Pistoia	Pistoia	B	1	1
Fiume	Fiume	Elsane	B	—	2
Foggia	S. Severo	Apricena	E	—	1
Id.	Id.	Pietramontec.	E	—	1
Grosseto	Grosseto	Cinigiano	B	—	1
Mantova	Mantova	Dosolo	B	—	1
Milano	Gallarate	Castellanza	B	—	1
Id.	Milano	Assago	B	—	1
Modena	Modena	Formigine	B	—	1
Parma	Borgo S. Don.	Borgo S. Don.	B	1	—
Pavia	Pavia	Monticelli P.	B	1	—
Pola	Pola	Sanvincenti	B	—	1
Potenza	Matera	Irsina	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Tricarico	B	1	—
Id	Potenza	Avigliano	O	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Albinea	B	—	1
Roma	Rieti	Rieti	B	1	—
Taranto	Taranto	Montemesola	O	—	1
Id.	Id	Taranto	B	2	—
Torino	Torino	Candiolo	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Bassano V.	B	1	—
				14	24
		Carbonchio sintomatico.			
Aquila d. Abr.	Aquila	Cagnano	B	—	11
Foggia	S. Severo	Serracapriola	B	1	—
Modena	Modena	Castelvetro	B	—	1
Pisa	S. Miniato	S. Miniato	B	—	1
Potenza	Matera	Ferrandina	B	1	—
Sassari	Alghero	Pozzomaggiore	B	2	—
Id.	Nuoro	Oliena	B	2	—
				6	13

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	—	6
Id.	Id.	Oviglio	B	—	2
Id.	Id.	S. Salvatore	B	—	3
Id.	Id.	Valenza	B	—	2
Id.	Asti	Asti	B	—	4
Id.	Id.	Calosso	B	—	1
Id.	Id.	Celle Enomon.	B	—	1
Id.	Id.	Costigliole d'A.	B	10	1
Id	Id.	Moncucco	B	—	1
Id.	Id.	Montaldo Sc.	B	1	—
Id.	Id.	Montegrosso	B	2	—
Id.	Id.	Revigliasco	B	—	2
Id.	Id.	Villanova d'A.	B	—	3
Id.	Casale Monf.	Fubine	B	—	1
Id.	Id.	Gabiano	B	—	1
Id.	Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Novi Ligure	Basaluzzo	B	—	3
Id.	Id.	Casaleggio	B	—	1
Id.	Id.	Pozzolo Form.	B	2	4
Id.	Tortona	Cassano Spin.	B	—	1
Id.	Id.	Tortona	B	—	1
Ancona	Ancona	Fabriano	B	1	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Barisciano	B	4	—
Arezzo	Arezzo	Montevarchi	B	1	—
Avellino	Ariano di P.	Orsara	B	1	—
Id.	Id.	Savignano	B	1	—
Bari delle Pug.	Barletta	Molfetta	B	20	—
Belluno	Belluno	Belluno	B	—	1
Id.	Id.	Feltre	B	1	—
Id.	Id.	Puos d'Alpago	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Almè	B	—	1
Id.	Id.	Azzano S. P.	B	—	1
Id.	Id.	Bagnatica	B	1	—
Id.	Id.	Bedulita	B	—	1
Id.	Id.	Bergamo	B	1	2
Id.	Id.	Bonate di Sop.	B	1	—
Id.	Id.	Brembate Sop.	B	1	—
Id.	Id.	Brembate Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Carenno	B	1	—
Id.	Id.	Cenate di Sop.	B	1	—
Id.	Id.	Corte	B	1	—
Id.	Id.	Credaro	B	—	1
Id.	Id.	Curno	B	1	—
Id.	Id.	Grumello d. M.	B	1	—
Id.	Id.	Lallio	B	—	2
Id.	Id.	Madone	B	1	—
Id.	Id.	Pedrengo	B	1	1
Id.	Id.	S. Antonio	B	3	—
Id.	Id.	Tagliuno	B	4	—
Id.	Id.	Telgate	B	2	1
Id.	Clusone	Valgoglio	B	1	—
Id.	Treviglio	Brignano	B	2	—
Id.	Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Id.	Calcio	B	2	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	1	1
Id.	Id.	Cologno	B	—	1
Id.	Id.	Comunnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Cortenuova	B	1	—
Id.	Id.	Fontanella	B	5	—
Id.	Id.	Fornovo S G.	B	3	—
Id.	Id.	Ghisalba	B	—	1
Id.	Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Id	Morengo	B	2	2
Id.	Id.	Mornico	B	—	1
Id.	Id.	Romano	B	—	3
Id.	Id.	Treviglio	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	Zanica	B	2	—
Bologna	Bologna	Argelato	B	1	—
Brescia	Breno	Borno	B	9	—
Id.	Brescia	Bagnolo Mella	B	2	—
Id.	Id.	Bedizzole	B	—	1
Id.	Id.	Capriano	B	2	—
Id.	Id.	Castenedolo	B	2	1
Id.	Id.	Flero	B	—	1
Id.	Id.	Longhena	B	—	1
Id.	Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Id.	Ospitaletto	B	2	—
Id.	Id.	Poncarale	B	3	—
Id.	Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Chiari	Capriolo	B	5	2
Id.	Id.	Chiari	B	8	1
Id.	Id.	Erbusco	B	6	—
Id.	Id.	Ludriano	B	—	1
Id.	Id.	Palazzolo	B	1	—
Id.	Verolanuova	Alfianello	B	1	—
Id.	Id.	Leno	B	—	2
Id.	Id.	Pedergnaga	B	5	—
Caltanissetta	Caltanissetta	S. Cataldo	B	1	—
Campobasso	Campobasso	Campobasso	B	1	—
Caserta	Caserta	Pignataro Mag.	B	—	10
Id.	Gaeta	Castellonorato	B	3	—
Catanzaro	Catanzaro	Cortale	B	2	1
Id.	Cotrone	Cotrone	B	3	5
Id.	Id.	Isola di C. R.	B	4	3
Id.	Id.	Melissa	B	5	4
Id.	Id.	S. Severina	B	—	11
Id.	Id.	Strongoli	B	3	2
Como	Como	Albate	B	2	—
Id.	Id.	Bellagio	B	2	—
Id.	Id.	Buccinigo	B	3	—
Id.	Id.	Cassina Rizzar.	B	—	1
Id.	Id.	Como	B	3	—
Id.	Id.	Erba	B	4	—
Id.	Id.	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Id.	Parravicino	B	—	1
Id.	Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Id.	Suello	B	1	—
Id.	Id.	Vill'Albese	B	1	—
Id.	Lecco	Bosisio	B	2	—
Id.	Id.	Brianzola	B	2	—
Id.	Id.	Brivio	B	3	—
Id.	Id.	Carella	B	1	—
Id.	Id.	Cassina Mar.	B	5	—
Id.	Id.	Cernusco, Lom.	B	8	2
Id.	Id.	Civate	B	7	2
Id.	Id.	Cremeno	B	3	—
Id.	Id.	Lecco	B	3	—
Id.	Id.	Monticello	B	5	—
Id.	Id.	Oggiono	B	4	—
Id.	Id.	Onno	B	7	2
Id.	Id.	Pescate	B	2	—
Id.	Id.	Proserpio	B	1	—
Id.	Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Id.	Valbrona	B	2	—
Id	Id.	Valmadrera	B	2	—
Id.	Id.	Verderio Sup.	B	1	—
Id.	Varese	Angera	B	2	—
Id.	Id.	Barasso	B	1	—
Id.	Id.	Brebbia	B	1	—
Id.	Id.	Cadrezzate	B	1	—
Id.	Id.	Casalzuigno	B	3	—
Como	Como	Casciago	B	2	—
Id.	Id.	Cugliate	B	2	—
Id.	Id.	Cuveglio	B	3	—
Id.	Id.	Induno Olona	B	1	—
Id.	Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Id.	Mercallo	B	—	1
Id.	Id.	Musadino	B	3	—
Id.	Id.	Tradate	B	3	1
Id.	Id.	Varese	B	1	—
Id.	Id.	Viggiù	B	4	—
Cosenza (*a*)	Castrovillari	Cassano al J.	B	5	—
Id.	Cosenza	S. Marco Arg.	B	3	—
Id.	Rossano	Corigliano Cal.	B	2	—
Id.	Id.	Rossano	B	1	—
Id.	Id.	Vaccarizzo Al.	B	1	—
Cremona	Cremona	Camisano	B	2	—
Id.	Id.	Casaletto di S.	B	1	—
Id.	Id.	Castelleone	B	—	1
Id.	Id.	Corte de' Cort.	B	—	1
Id.	Id.	Pandino	B	2	—
Id.	Id.	Pescarolo	B	2	—
Id.	Id.	Rivarolo del Re	B	—	1
Id.	Id.	S. Daniele R.	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria d. C.	B	1	—
Id.	Id.	Soncino	B	2	—
Id.	Id.	Soresina	B	—	1
Id.	Id.	Spino d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	1	—
Cuneo	Alba	Canale	B	—	1
Id.	Id.	Govone	B	—	1
Id.	Id.	Guarene	B	—	1
Id.	Id.	Magliano Al.	B	—	1
Id.	Id.	Montà	B	—	1
Id.	Id.	Neive	B	—	2
Id.	Id.	S. Vittoria d'A.	B	—	1
Id.	Id.	Sommariva	B	—	1
Id.	Saluzzo	Bagnolo Piem.	B	—	1
Id.	Id.	Casalgrasso	B	—	1
Id.	Id.	Torre S. Gior.	B	—	1
Ferrara	Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Id.	Portomaggiore	B	1	—
Firenze	Empoli	Empoli	B	1	—
Id.	Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	1
Id.	Id.	Firenze	B	2	1
Id.	Id.	Pelago	B	1	—
Id.	Id.	Rignano sull'A.	B	—	2
Id.	Id.	Vaglia	B	—	1
Id.	Id.	Vernio	B	1	—
Id.	Id.	Vicchio	B	1	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	—
Id.	Prato	Carmignano	B	—	1
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	Cp O	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	BO	2	—
Id.	Id.	Foggia	O	1	—
Id.	S. Severo	Chienti	BS	2	1
Id.	Id.	Rignano Garg.	BS	3	—
Id.	Id.	S. Giovanni R.	[illegible]	8	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	B	2	—
Id.	Id.	Serracapriola	B	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	B	1	—
Forlì	Cesena	Borghi	B	5	2
Id.	Id.	Longiano	B	1	—
Id.	Forlì	Forlì	B	2	—
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Rimini	Rimini	B	3	—
Friuli	Udine	Pavia d'Udine	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*					
Genova	Albenga	Albenga	B	2	—
Id.	Genova	Canepa	B	4	—
Id.	Id.	Casella	B	1	—
Id.	Id.	Crocefieschi	B	2	1
Id.	Id.	Gorreto	B	—	1
Id.	Id.	Ronco	B	2	—
Id.	Id.	S. Pier d'Arena	B	—	1
Girgenti	Girgenti	Campobello L.	B	—	6
Grosseto	Grosseto	Grosseto	B	1	—
Id.	Id.	Manciano	B	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	B	1	—
Id.	Id.	Sorano	B	—	1
Livorno	Livorno	Livorno	B	2	—
Lucca	Lucca	Barga	B	3	—
Id.	Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	2	—
Id.	Id.	Porcari	B	1	—
Id.	Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Macerata	S. Severino M.	B	2	—
Mantova	Mantova	Bozzolo	B	—	1
Id.	Id.	Castel Goffredo	B	—	1
Id.	Id.	Ceresara	B	—	1
Id.	Id.	Curtatone	B	1	—
Id.	Id.	Goito	B	—	1
Id.	Id.	Gonzaga	B	—	2
Id.	Id.	Guidizzolo	B	1	—
Id.	Id.	Marmirolo	B	2	—
Id.	Id.	Medole	B	—	1
Id.	Id.	Pegognaga	B	—	1
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Id.	Roverbella	B	—	1
Id.	Id.	Rodigo	B	—	2
Id.	Id.	Sabbioneta	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	Albairate	B	1	2
Id.	Id.	Besate	B	—	1
Id.	Id.	Castano Primo	B	1	1
Id.	Id.	Cuggiono	B	—	1
Id.	Id.	Magnago	B	2	1
Id.	Gallarate	Cairate	B	—	2
Id.	Id.	Casale Litta	B	—	7
Id.	Id.	Ferno	B	—	1
Id.	Id.	Gorla Minore	B	—	1
Id.	Id.	Mezzana Sup.	B	—	1
Id.	Id.	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Id.	Vergiate	B	—	1
Id.	Lodi	Castelnuovo	B	—	2
Id.	Id.	Livraga	B	—	3
Id.	Id.	Lodi	B	2	2
Id.	Id.	S. Angelo Lod.	B	—	1
Id.	Milano	Buccinasco	B	—	1
Id.	Id.	Cusago	B	—	1
Id.	Id.	Mazzo Milan.	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	8	2
Id.	Id.	Pioltello	B	—	2
Id.	Id.	Segrate	B	—	2
Id.	Id.	Trezzano s. N.	B	—	1
Id.	Monza	Besate Brianza	B	—	1
Id.	Id.	Sesto S. Giov.	B	—	1
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	4	—
Id.	Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	2	—
Id.	Modena	Carpi	B	2	1
Id.	Id.	Fiorano	B	5	2
Id.	Id.	Formigine	B	2	2
Napoli	Casoria	Casalnuovo	B	1	—
Segue *Afta epizootica*					
Napoli	Napoli	Napoli	B	1	—
Novara	Biella	Chiavazza	B	1	—
Id.	Id.	Cossato	B	4	1
Id.	Id.	Graglia	B	—	1
Id.	Id.	Lessona	B	—	1
Id.	Id.	Trivero	B	1	—
Id.	Id.	Valdengo	B	1	—
Id.	Id.	Verrone	B	1	—
Id.	Novara	Agrate Contur.	B	1	—
Id.	Id.	Barengo	B	2	—
Id.	Id.	Borgomanero	B	—	15
Id.	Id.	Borgo Vercelli	B	1	—
Id.	Id.	Cavaglio d'Ag.	B	1	—
Id.	Id.	Galliate	B	6	—
Id.	Id.	Novara	B	3	—
Id.	Id.	Oleggio	B	4	—
Id.	Id.	S. Pietro Mos.	B	1	2
Id.	Vercelli	Formigliana	B	—	1
Id.	Id.	Livorno Ferr.	B	1	—
Id.	Id.	Ronsecco	B	4	—
Id.	Id.	Tronzano	B	1	—
Id.	Id.	Vercelli	B	1	2
Padova	Padova	Abano	B	—	1
Id.	Id.	Albignasego	B	1	—
Id.	Id.	Borgoricco	B	1	—
Id.	Id.	Correzzola	B	1	—
Id.	Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Id.	Maserà	B	3	1
Id.	Id.	Polverara	B	—	1
Palermo (*a*)	Palermo	Palermo	B	292	—
Id.	Id.	Id.	OCp	250	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	10	2
Id.	Id.	Busseto	B	7	—
Id.	Id.	Fontanellato	B	3	—
Id.	Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Id.	Noceto	B	9	1
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Sissa	B	2	—
Id.	Id.	Soragna	B	5	—
Id.	Borgotaro	Compiano	B	2	—
Id.	Parma	Colecchio	B	1	—
Id.	Id.	Cortile S. Mar.	B	2	—
Id.	Id.	Golese	B	2	—
Id.	Id.	Montechiarug.	B	1	3
Id.	Id.	Parma	B	—	1
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Id.	Sorbolo	B	3	—
Id.	Id.	Torrile	B	7	—
Pavia	Pavia	Barbianello	B	1	—
Id.	Id.	Bastida	B	1	—
Id.	Id.	Bornasco	B	1	—
Id.	Id.	Bosnasco	B	—	1
Id.	Id.	Branduzzo	B	1	—
Id.	Id.	Breme	B	—	1
Id.	Id.	Candia Lom.	B	—	2
Id.	Id.	Corvino S. Q.	B	1	—
Id.	Id.	Dorno	B	3	1
Id.	Id.	Garlasco	B	2	2
Id.	Id.	Gerenzago	B	—	1
Id.	Id.	Inverno	B	—	1
Id.	Id.	Langosco	B	—	1
Id.	Id.	Lomello	B	—	1
Id.	Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Albign.	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Porto M.	B	—	1
Id.	Id.	Portalbera	B	—	2

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Pavia	Pavia	Robecco	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria d. V.	B	—	1
Id.	Id.	Sommo	B	—	1
Id.	Id.	Suardi	B	—	1
Id.	Id.	Torre del Man.	B	—	1
Id.	Id.	Travacò	B	—	1
Id.	Id.	Voghera	B	1	4
Id.	Id.	Zeme	B	1	—
Perugia	Perugia	Città di Castello	B	—	1
Id.	Id.	Umbertide	B	—	3
Piacenza	Piacenza	Besenzone	B	1	—
Id.	Id.	Borgonovo	B	—	1
Id.	Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Id.	Castell'Arquato	B	—	1
Id.	Id.	Castelvetro P.	B	1	2
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	5	—
Id.	Id.	Gazzola	B	1	2
Id.	Id.	Piacenza	B	—	1
Id.	Id.	Pontenure	B	—	1
Id.	Id.	Villanova s. A.	B	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	—	1
Id.	Id.	Ponsacco	B	—	5
Id.	Id.	Pontedera	B	—	5
Id.	S. Miniato	Palaia	B	1	—
Id.	Id.	S. Miniato	B	2	—
Potenza	Potenza	Saponara di G.	B	1	—
Ravenna	Lugo	Bagnacavallo	B	3	—
Id.	Id.	Fusignano	B	—	1
Id.	Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Ravenna	Ravenna	B	1	2
Id.	Id.	Russi	B	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Boretto	B	1	—
Id.	Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Id.	Correggio	B	1	—
Id.	Id.	Gattatico	B	—	1
Id.	Id.	Gualtieri	B	1	4
Id.	Id.	Guastalla	B	2	3
Id.	Id.	Luzzara	B	—	1
Id.	Id.	Novellara	B	—	1
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	Id.	S. Ilario d'En.	B	2	—
Id.	Id.	Villaminozzo	B	5	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Id.	Tolfa	B	1	—
Id.	Frosinone	Morolo	B	1	—
Id.	Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Rieti	Morro Reatino	B	1	—
Id.	Roma	Alfile	B	1	—
Id.	Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo P.	B	1	—
Id.	Id.	Cerreto Laz.	B	1	—
Id.	Id.	Cervara	B	1	—
Id.	Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	12	—
Id.	Velletri	Bassiano	B	1	—
Id.	Id.	Velletri	B	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	B	1	—
Id.	Id.	Celleno	B	1	—
Id.	Id.	Cellere	B	1	—
Id.	Id.	Montefiascone	B	1	—
Rovigo	Rovigo	Boara Polesine	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Rovigo	Rovigo	Canaro	B	1	—
Id.	Id.	Corbola	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Id.	Melara	B	2	—
Id.	Id.	Pincara	B	—	1
Id.	Id.	Taglio di Po	B	1	—
Id.	Id.	Villadose	B	4	1
Salerno	Sala Consilina	Padula	B	3	—
Id.	Id.	Sala Consilina	B	3	1
Id.	Id.	Sassano	B	6	—
Id.	Id.	Teggiano	B	3	1
Id.	Salerno	Angri	B	1	—
Id.	Id.	Licusati	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Salerno	B	1	5
Siena	Siena	Abbadia S. Sal.	S	1	—
Id.	Id.	Colle di Val E.	B	1	1
Id.	Id.	S. Giovanni A.	B	3	—
Siracusa	Ragusa	Ragusa	B	2	—
Sondrio	Sondrio	Grosio	B	1	—
Id.	Id.	Montagna	B	1	—
Id.	Id.	Ponte in Valt.	B	1	—
Id.	Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Id.	Tirano	B	1	1
Id.	Id.	Torre S. Maria	B	1	—
Id.	Id.	Tovo	B	1	—
Id.	Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Torino	Ivrea	Agliè	B	1	—
Id.	Id.	Alviano	B	4	—
Id.	Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Id.	Chiaverano	B	—	1
Id.	Id.	Cossano Can.	B	3	—
Id.	Id.	Ivrea	B	1	2
Id.	Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Id.	Pont Canavese	B	—	1
Id.	Id.	Salto	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio C.	B	5	—
Id.	Id.	S. Ponzo	B	1	—
Id.	Pinerolo	Cumiana	B	3	—
Id.	Id.	Pinascà	B	1	—
Id.	Susa	Avigliana	B	1	1
Id.	Id.	Borgone Susa	B	—	1
Id.	Id.	Bussoleno	B	—	1
Id.	Id.	Buttigliera Alta	B	1	—
Id.	Id.	Chianoc	B	1	—
Id.	Id.	Coazze	B	1	1
Id.	Id.	Giaveno	B	3	1
Id.	Id.	Mattie	B	3	—
Id.	Id.	Oulx	B	—	2
Id.	Id.	Trana	B	1	—
Id.	Id.	Villarfocchiar.	B	—	2
Id.	Torino	Alpignano	B	3	1
Id.	Id.	Andezeno	B	2	—
Id.	Id.	Baldissero Tor.	B	2	—
Id.	Id.	Barbania	B	1	—
Id.	Id.	Bruino	B	1	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	2	—
Id.	Id.	Cavagnolo	B	1	1
Id.	Id.	Caselle Torin.	B	—	9
Id.	Id.	Corio	B	—	1
Id.	Id.	Favria	B	2	—
Id.	Id.	Lauriano	B	3	1
Id.	Id.	Lemie	B	7	—
Id.	Id.	Marentino	B	2	—
Id.	Id.	Nichelino	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Torino	Torino	Pecetto Torin.	B	1	3
Id.	Id.	Piazzo	B	1	—
Id.	Id.	Poirino	B	1	—
Id.	Id.	Pralormo	B	2	1
Id.	Id.	Rivara	B	3	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	2
Id.	Id.	Rocca Canavese	B	3	—
Id.	Id.	S. Maurizio	B	1	4
Id.	Id.	Torino	B	3	1
Trento	Bolzano	Appiano	B	2	—
Id.	Id.	Barbiano	B	1	—
Id.	Id.	Bolzano	B	1	—
Id.	Id.	Castelrotto	B	1	1
Id.	Id.	Laion	B	2	—
Id.	Id.	Meltina	B	1	1
Id.	Id.	Renon	B	1	—
Id.	Id.	S. Genesio	B	1	1
Id.	Id.	Sarentino	B	2	—
Id.	Id.	Valas	B	1	—
Id.	Id.	Velturno	B	1	—
Id.	Borgo	Canal S. Bovo	B	2	—
Id.	Bressanone	Chienes	B	2	—
Id.	Id.	Fleres	B	1	—
Id.	Id.	Grimaldo	B	—	1
Id.	Id.	Mantana	B	1	—
Id.	Id.	Mareta	B	—	1
Id.	Id.	Monteponente	B	1	—
Id.	Id.	Prati	B	1	—
Id.	Id.	Rio di Pusteria	B	1	—
Id.	Id.	S. Lorenzo	B	2	—
Id.	Id.	S. Sigismondo	B	—	1
Id.	Cavalese	Bronzolo	B	1	—
Id.	Id.	Laives	B	1	—
Id.	Cles	Cavareno	B	3	—
Id.	Id.	Dàmbel	B	2	1
Id.	Id.	Romeno	B	1	1
Id.	Merano	S. Leonardo	B	2	—
Id.	Id.	Scena	B	1	—
Id.	Id.	Tirolo	B	1	—
Id.	Riva	Tiarno di Sop.	B	1	—
Id.	Rovereto	Aldeno	B	1	—
Id.	Id.	Lizzana	B	1	—
Id.	Tione	Comeno	B	2	—
Id.	Id.	Lundo	B	2	—
Id.	Id.	Zuclo	B	4	—
Id.	Trento	Lavis	B	1	—
Treviso	Treviso	Cison di Valm.	B	1	1
Id.	Id.	Loria	B	1	—
Id.	Id.	Melma	B	—	1
Id.	Id.	Resana	B	1	1
Id.	Id.	Vidor	B	1	—
Id.	Id.	Volpago	B	2	—
Trieste	Trieste	Turriaco	B	5	2
Venezia	Venezia	Campagna L.	B	1	—
Id.	Id.	Campolongo	B	1	—
Id.	Id.	Cona	B	1	—
Id.	Id.	S. Michele	B	1	—
Verona	Verona	Bosco Chiesan.	B	1	—
Id.	Id.	Brentino	B	1	—
Id.	Id.	Caprino Veron.	B	2	—
Id.	Id.	Pescantina	B	1	—
Id.	Id.	Prun	B	8	—
Id.	Id.	Ronco all'Adige	B	1	—
Id.	Id.	S. Massimo	B	3	—
Id.	Id.	S. Maria in St.	B	1	—
Id.	Id.	Torri del Ben.	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Verona	Verona	Verona	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Albettone	B	2	1
Id.	Id.	Bassano V.	B	1	1
Id.	Id.	Campiglia	B	—	1
Id.	Id.	Cassola	B	2	—
Id.	Id.	Mason	B	2	—
Id.	Id.	Poiana Magg.	B	3	—
Id.	Id.	Rosà	B	1	—
Id.	Id.	Sossano	B	—	1
				1327	378
		Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Ancona	Ancona	S	—	1
Arezzo	Arezzo	Cavriglia	S	1	—
Bari	Barletta	Spinazzola	S	1	—
Caserta	Sora	Pontecorvo	S	1	—
Cremona	Cremona	Casalmaggiore	S	—	2
Ferrara	Comacchio	Mesola	S	—	1
Foggia	Bovino	Faeto	S	—	1
Friuli	Udine	Buia	S	—	2
Macerata	Macerata	Macerata	S	4	—
Id.	Id.	Montecosaro	S	1	—
Id.	Id.	Morovalle	S	3	—
Id.	Id.	S. Ginesio	S	6	—
Napoli	Napoli	Napoli	S	3	—
Palermo (*a*)	Palermo	Bisacquino	S	1	
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	S	1	—
Id.	Borgataro	Berceto	S	4	—
Id.	Id.	Compiano	S	1	—
Id.	Parma	Lesignano	S	1	—
Pavia	Pavia	Pavia	S	—	1
Potenza	Matera	Grassano	S	2	—
Id.	Id.	Grottole	S	6	—
Id.	Id.	S. Mauro	S	3	—
Id.	Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Melfi	Bella	S	1	—
Id.	Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Id.	Rionero	S	4	—
Id.	Id.	Venosa	S	2	—
Id.	Potenza	Avigliano	S	—	1
Id.	Id.	Banzi	S	1	—
Id.	Id.	Genzano	S	—	1
Ravenna	Ravenna	Ravenna	S	1	1
Reggio di Cal.	Palmi	Cittanova	S	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	S. Ilario d'Enza	S	—	1
Roma	Rieti	Castel di Tora	S	1	—
Id.	Id.	Greccio	S	1	—
Sassari	Ozieri	Bono	S	2	—
Id.	Id.	Pattada	S	1	—
Id.	Sassari	Nulvi	S	4	—
Torino	Torino	Chieri	S	1	—
Id.	Id.	Poirino	S	1	—
Treviso	Treviso	Breda di Piave	S	1	1
Id.	Id.	Cornuda	S	2	—
Id.	Id.	Crocetta Trev.	S	2	2
Id.	Id.	Pederobba	S	—	2
Id.	Id.	Salgareda	S	—	1
Id.	Id.	Valdobbiadene	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	25	3
Venezia	Venezia	Venezia	S	—	1
Vicenza	Vincenza	Longare	S	—	1
				92	24

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bergamo	Clusone	Clusone	E	—	1
Id.	Id.	Piario	E	1	—
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	—	1
Id.	Lecce	Leverano	E	1	—
Taranto	Taranto	Laterza	E	1	—
				3	2

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Sulmona	Raiano	E	1	—
Avellino	Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Forino	E	2	—
Id.	Id.	Monteforte	E	—	2
Bari delle Pug.	Altamurra	Grumo	E	1	—
Id.	Bari	Bari	E	3	—
Id.	Id.	Fasano	E	1	—
Id.	Id.	Noicattaro	E	1	—
Caltanisetta	Terranova	Nisceme	E	1	—
Id.	Id.	Riesi	E	—	1
Caserta	Caserta	Castel Volturno	E	1	—
Id.	Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Nola	Nola	E	1	—
Id.	Piedimonte Al.	Caiazzo	E	1	—
Catania	Catania	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Id.	Giarre	E	2	—
Foggia	Foggia	Lucera	E	1	—
Id.	S. Severo	S. Nicandro	E	—	1
Id.	Id.	Torremaggiore	E	1	—
Genova	Chiavari	Casarza	E	1	—
Id.	Id.	Chiavari	E	—	1
Id.	Id.	Moneglia	E	1	—
Id.	Id.	Sestri Levante	E	13	—
Lecce	Lecce	Galatina	E	—	1
Massa e Carr.	Massa	Bagnone	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	7	—
Id.	Id.	Caivano	E	1	—
Id.	Castellammare	Gragnano	E	3	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	1	3
Id.	Napoli	Napoli	E	6	—
Id.	Id.	S. Anastasia	E	1	—
Palermo (a)	Palermo	Bagheria	E	—	1
Id.	Id.	Palermo	E	261	—
Id.	Id.	Villabate	E	—	1
Salerno	Sala Consilina	Teggiano	E	—	1
Id.	Salerno	Fisciano	E	2	—
Id.	Id.	Maiori	E	1	—
Id.	Id.	Nocera Inferiore	E	—	2
Id.	Id.	S. Marzano Sar.	E	6	—
Id.	Id.	S. Valentino T.	E	—	4
Id.	Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Id.	Vietri sul Mare	E	2	1
Siracusa	Ragusa	Comiso	E	—	1
Id.	Siracusa	Lentini	E	1	—
Spezia	Spezia	Spezia	E	2	—
Id.	Id.	Vezzano Ligure	E	—	1
				336	21

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	—
Id.	Id.	Falconara	Cn	—	1
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Firenze	Firenze	Sesto Fiorent	Cn	—	1
Modena	Modena	Soliera	Cn	—	2

Segue *Rabbia.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Casoria	Casoria	Cn	—	1
Id.	Castellammare	Casola	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	13	3
Id.	Id.	Resina	Cn	—	1
Id.	Id.	Torre del Grego	Cn	—	4
Palermo (a)	Palermo	Palermo	Cn	10	6
Perugia	Perugia	Todi	Cn	—	1
Sassari	Alghero	Pozzomaggiore	Cn	3	—
Id.	Nuoro	Orgosolo	Cn	1	—
Id.	Sassari	Ittiri	Cn	2	—
Teramo	Teramo	Teramo	Cn	—	2
Verona	Verona	Verona	Cn	—	1
				31	24

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Id.	Castelvec. Sub.	O	9	—
Id.	Id.	Gagliano Ater.	O	11	—
Id.	Id.	Montereale	O	2	—
Id.	Id.	Scoppito	O	4	—
Id.	Avezzano	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Sulmona	Pescocostanzo	O	1	—
Avellino	Ariano di Pug.	Orsara di Pug.	O	1	—
Caserta	Caserta	Marcianise	E	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Foggia	Lucera	O	1	—
Macerata	Camerino	Ussita	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	1	—
Palermo (a)	Palermo	Palermo	E	2	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	5	—
Ravenna	Faenza	Faenza	E	—	1
Roma	Roma	Roma	O	2	—
Id.	Velletri	Velletri	O	1	—
Salerno	Salerno	Ricigliano	O	1	—
				69	1

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Frosinone	Supino	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinibalda	O	1	—
Id.	Roma	Nazzano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	2	—
Id.	Id.	Zagarolo	O	1	—
Id.	Velletri	Velletri	O	1	—
				8	—

Vaiuolo ovino.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Aquila	Montereale	O	2	—
Id.	Id.	S. Demetrio	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Castel S. Nicolò	O	4	—
Id.	Id.	Subbiano	O	—	1
Bari delle Pug.	Altamura	Gravina	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Castiglione P.	O	2	—
Id.	Id.	Gavorrano	O	3	—
Id.	Id.	Grosseto	O	12	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Vaiuolo ovino.*			
Grosseto	Grosseto	Massa Maritt.	O	—	1
Id.	Id.	Roccastrada	O	1	—
Id.	Id.	Scansano	O	—	1
Livorno	Piombino	Cecina	O	1	—
Macerata	Camerino	Serravalle	O	1	—
Massa Carrara	Massa	Casola	O	1	—
Id.	Id.	Fivizzano	O	4	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	2	—
Potenza	Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Id.	Stigliano	O	—	1
Id.	Melfi	Lavello	O	1	—
Id.	Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Id.	Acerenza	O	1	—
Id.	Id.	Corleto	O	4	—
Id.	Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Id.	Marsico Nuovo	O	4	—
Id.	Id.	Pietrapertosa	O	2	—
Id.	Id.	Vaglio di Basil.	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	O	1	—
Id.	Frosinone	Patrica	O	1	—
Id.	Id.	Piglio	O	1	—
Id.	Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Formello	O	1	—
Id.	Id.	Olevano Rom.	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	2	—
Id.	Viterbo	Civita Castell.	O	1	—
Salerno	Salerno	Corleto Monf.	O	2	3
Id.	Id.	Rocca d'Aspide	O	2	—
Id.	Id.	Serre	O	1	—
Siena	Siena	Monticiano	O	2	—
Id.	Id.	S. Casciano B.	O	—	1
				69	9
		Pleuro polmonite infettiva delle capre.			
Salerno	Salerno	Ceraso	Cp	1	—
		Aborto epizootico.			
Modena	Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Id.	Soliera	B	6	—
Id.	Id.	Spilamberto	B	4	—
				11	—
		Colera dei polli.			
Aquila d. Abr.	Aquila	Sassa	P	1	—
Bari delle Pug.	Altamura	Gravina	P	—	1
Pisa	Pisa	Vecchiano	P	2	1
Spezia	Spezia	Ortovero	P	—	1
Teramo	Teramo	Teramo	P	6	—
				9	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	22	33	38
Carbonchio sintomatico	6	7	19
Afta epizootica	57	535	1705
Malattie infettive dei suini	24	49	116
Morva	3	5	5
Farcino criptococcico	15	47	357
Rabbia	9	17	55
Rogna	11	22	70
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	7	8
Vaiuolo ovino	12	40	78
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	1	1	1
Aborto epizootico	1	3	11
Colera dei polli	5	5	12

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Tommasi Camillo *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.